

cos'è Il Fermo Amministrativo Fiscale

Per poter comprendere meglio cosa sia il “Fermo Amministrativo”, dobbiamo cominciare con un distinguo. E' necessario chiarire cosa si intende per “Fermo Amministrativo fiscale e Fermo Amministrativo Giudiziale” che, in apparenza, potrebbero essere identificati come equivalenti ma tali non sono.

L'uso del Fermo Amministrativo è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico nel lontano 1973 ed è stato ideato in modo da servire quale strumento di pressione utile al recupero di

imposte. Perciò lo si identifica come Fermo Amministrativo “fiscale”, cioè riguarda solo cartelle esattoriali, erariali, comunali, INPS e così via.

Per rendere attivo questo tipo di fermo, l'ente di riscossione, dopo le notifiche di preavviso di cui parleremo più avanti, trascrive il fermo al PRA, disinteressandosi delle condizioni del veicolo e tutto si conclude una volta effettuata la trascrizione del fermo amministrativo al PRA con le conseguenze che vedremo.

Completamente diverso è il concetto di Fermo Amministrativo Giudiziale. Esso viene elevato da organi di Polizia che predispongono la verbalizzazione e la susseguente trascrizione e rappresenta un insieme di sanzioni accessorie emesse a seguito di infrazioni al Codice della Strada. Nel caso in cui il conducente di un veicolo venga fermato e guidi in stato di ebbrezza, con assicurazione scaduta o falsificata, con revisione scaduta, con documenti contraffatti o falsi,

l'Organo di Polizia, oltre alla sanzione "pecuniaria", eleva anche un verbale di "Fermo Amministrativo", che in genere ha la durata di alcuni mesi.

Contrariamente a quanto accade per il Fermo Amministrativo Fiscale, nel Fermo Amministrativo Giudiziale vi è un verbale che descrive e identifica il veicolo (chilometri percorsi, stato d'uso, tipo e modello) ed il veicolo viene ufficialmente affidato a una persona da indicare in quel momento (autista-proprietario od altra persona) che accetta di custodirlo e viene autorizzato a percorrere solo il chilometraggio necessario a raggiungere il luogo di custodia dove deve permanere per tutto il periodo di fermo. Gli organi di Polizia del luogo possono fare dei controlli e verificare se il veicolo permane nel luogo di custodia e se i km sono rimasti tali. Come è ovvio, il veicolo sottoposto a Fermo Amministrativo Giudiziale non può subire alterazioni, non può essere venduto o usato ed il custode ne risponde penalmente.

Fatta la doverosa differenza fra il Fermo Amministrativo Fiscale ed il Fermo Amministrativo Giudiziale, possiamo ora occuparci di quello Fiscale, che rappresenta lo scopo e l'argomento di questo scritto.

Il Fermo Amministrativo è un provvedimento formale preso da Agenzia riscossione nei confronti del debitore e comporta il divieto di circolazione del veicolo sottoposto a provvedimento di fermo.

Nel 2016 sono state introdotte delle novità nelle procedure che è necessario conoscere. Qualora si riceva una cartella esattoriale da parte di Agenzia Riscossione o da un qualsiasi altro ente preposto alla riscossione del debito, questa va pagata entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Nel 2020 è stata introdotta una novità: Se il debito è minore di 1000€ tali procedure non iniziano prima di 120 giorni dall'invio per posta ordinaria, della prima comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Ove il debitore non adempia, scatta un procedimento cautelare, e poi esecutivo, di blocco dei veicoli a motore. Sono procedure chiamate ganasce fiscali, attivate in seguito

all'insolvenza di un debito, vengono attuate a tutela degli interessi del Creditore (l'ente di riscossione) e servono a cautelare il creditore medesimo e possono riverberarsi anche su tutti i veicoli a motore intestati al debitore. Tutto dipende dall'importo del debito.

L'ente creditore (Agenzia Riscossione o altro ente) notificherà a mezzo raccomandata al debitore, proprietario del mezzo, attraverso una cartella esattoriale, l'intimazione di pagamento specificando quanto dovuto ed i termini entro i quali dovrà effettuarsi il pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella);

Il soggetto debitore avrà a disposizione 60 giorni di tempo per saldare il debito ed evitare l'uso forzato della riscossione, appunto, tramite il fermo amministrativo del quale il debitore è preavvisato con comunicazione successiva contenente l'invito a regolarizzare la propria posizione entro i 30 giorni successivi. Trascorso tale termine dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procederà con l'iscrizione del fermo amministrativo al PRA. Come previsto dalla nuova Manovra 2020, cambia dal prossimo anno la procedura di recupero delle somme evase che diventerà ancora più veloce.

Il Comune, infatti, non dovrà più attendere i tempi di iscrizione a ruolo del debito con conseguente emissione della cartella di pagamento ma potrà avviare sin da subito tutte le procedure esecutive e cautelari previste oggi, come ad esempio il fermo amministrativo, l'ipoteca o il pignoramento veloce tasse locali.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione da lui esercitata (decreto legge n.69/2013 cd. "decreto del fare" convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

Scattato il Fermo Amministrativo, Il debitore non potrà:

- 1) radiare il veicolo dal pubblico registro (PRA);
- 2) circolare su strada;
- 3) procedere alla demolizione del veicolo;
- 4) procedere all'esportazione del veicolo all'estero.

Il veicolo potrà essere venduto ma i divieti rimarranno in vigore anche per il nuovo proprietario fino a quando il debito non verrà ripagato. Il compratore, ovviamente, non potrà circolare e dovrà tenere il veicolo in un box privato e il venditore dovrà accertarsi del fatto che il compratore non contravvenga a questa regola pena il suo coinvolgimento in eventuali incidenti stradali.

E' utile ricordare che, nel caso di incidenti stradali provocati da veicoli sottoposti a Fermo Amministrativo, l'assicurazione non copre i danni a terzi. Qui c'è da dire che le compagnie assicurative non possono sapere se, al momento della stipula del contratto assicurativo, sul veicolo gravi un Fermo Amministrativo e non possono sapere se il cliente assicurato è stato colpito dalla sanzione amministrativa durante il periodo in cui il contratto è vigente. Con ciò, partendo dal presupposto che le compagnie non sono a conoscenza di questi procedimenti e non sanno se il veicolo assicurato è ancora abilitato a circolare, l'onere di queste comunicazioni spetta a chi assicura o al proprietario. Bisogna chiedere, a mezzo raccomandata, se la Compagnia vuole valutare di continuare a coprire assicurativamente quel veicolo, pur se gravato da Fermo Amministrativo, o va comunicato al momento della stipula dell'assicurazione.

Se l'assicurazione è stata informata del fermo auto ed ha accettato di continuare il rapporto assicurativo, pagherà i danni derivanti da un eventuale sinistro senza problemi. In mancanza di questa comunicazione, in caso di sinistro, si potrà rifiutare di pagare, lasciando al debitore (che ricordiamo, non può circolare con mezzo sottoposto a Fermo Amministrativo, tutto l'onere del risarcimento.

Nel Febbraio 2016, Equitalia ha emesso la circolare n. 105 con la quale dispone che il debitore può chiedere la sospensione del Fermo Amministrativo imposto sul proprio mezzo. A fronte

di un piano di rateizzazione che il contribuente può chiedere posteriormente al pagamento della prima rata, mediante domanda scritta, è possibile ottenere la sospensione del provvedimento. Si può quindi tornare a circolare senza il rischio di ulteriori sanzioni da parte del pubblico ufficiale accertatore. Unico presupposto è ovviamente il puntuale pagamento delle rate. Il mancato e puntuale pagamento di una sola rata comporta il rientro del veicolo in regime di Fermo Amministrativo. Vediamo come presentare richiesta di sospensione del provvedimento. E' necessario presentare all'ente di riscossione apposita domanda e pagare contestualmente la prima rata. Nell'istanza devono risultare

- 1) i dati anagrafici del debitore;
- 2) i dati che identificano il veicolo sottoposto a provvedimento di Fermo Amministrativo;
- 3) va allegata fotocopia della quietanza di versamento della prima rata;
- 4) in caso di delega va presentata anche fotocopia del documento di identità.

Di fronte alla domanda, Equitalia dovrà accertare la sussistenza di tre condizioni per il riconoscimento della sospensione del fermo auto:

- a) che la dilazione alla base della richiesta sia stata concessa successivamente al 22 ottobre 2015 e non sia nel frattempo decaduta;
- b) che la rateazione includa tutte le cartelle non saldate per le quali è stato trascritto il fermo;
- c) che la prima rata del piano sia stata saldata per intero e che il pagamento sia comprovato da ricevuta di versamento.

Se ricorrono queste tre condizioni sarà accettata l'istanza di sospensione del fermo auto ed il debitore potrà recarsi personalmente al PRA e presentare l'autorizzazione di Equitalia all'annotazione della sospensione del fermo entro 60 giorni dalla notifica.

Come detto sopra, il beneficio della sospensione del fermo amministrativo si perde automaticamente nel caso in cui non si

abbia il puntuale saldo delle rate successive alla concessione del beneficio medesimo.

Se la sospensione non viene concessa ed il debitore non fa fronte al proprio debito, l'ente di riscossione potrà procedere al pignoramento del veicolo e alla sua vendita all'asta.

E' da segnalare che è possibile chiedere la cancellazione (cancellazione e sospensione non sono ovviamente la stessa cosa) del Fermo Amministrativo ove il mezzo sia usato per il trasporto di persona diversamente abile. L'ente di riscossione non può opporsi a tale richiesta. Il modulo per la presentazione dell'istanza è scaricabile da internet.

Affinché l'Agenzia delle Entrate Riscossione possa iscrivere un fermo amministrativo, occorre che il debito superi le 800 euro. Nello specifico:

per debiti superiori a 800-2000€, su un solo veicolo;

per un debito che vada da 2000 a 10000 €, il fermo può essere iscritto su massimo 10 veicoli;

per debiti superiori a 10000 € il fermo può essere trascritto sull'intero parco auto del debitore.

Per i debiti sotto i 1.000 euro, devono essere obbligatoriamente inviati 2 solleciti di pagamento, il primo dopo almeno 120 giorni dalla comunicazione di preavviso.

Chi contravviene alle regole sopra enunciate, incorre in una sanzione amministrativa che va da € 714,00 a € 2.859,00, oltre alla confisca del veicolo.

Per quanto riguarda invece il pagamento del bollo auto, tale pagamento è bloccato fin quando non viene cancellato il fermo. Nel frattempo è meglio dichiarare la perdita di possesso del veicolo, seguendo le indicazioni regionali di riscossione del bollo auto 2019.

Dal 22 ottobre 2015, pertanto anche nel 2016, la rateizzazione non blocca le ganasce fiscali. Per cui, se un tempo la revoca del Fermo Amministrativo avveniva al momento del pagamento della prima rata, ed era dunque possibile dilazionare il debito, ora non è più possibile; la revoca parte solo al momento del pagamento dell'ultima rata. Unica eccezione è

fatta quando il veicolo sia strumentale all'impresa o al professionista.

Se invece la rateizzazione viene accettata prima che il fermo diventi esecutivo, allora non è possibile procedere alle ganasce fiscali per tutta la durata della dilazione.

La verifica della presenza di un Fermo Amministrativo può farsi tramite un'apposita visura presso l'ACI anche online (<http://www.aci.it/>) o presso sedi ACI o agenzie di pratiche auto.

Una volta pagato il debito, bisogna farsi rilasciare dall'Agente di riscossione la certificazione del pagamento (liberatoria), recarsi al PRA e chiedere la cancellazione del Fermo che avviene immediatamente. Andranno forniti i dati del veicolo, l'importo del credito ed il Certificato di proprietà del veicolo oggetto di provvedimento cautelare ed esecutivo per il quale si richiede la cancellazione del Fermo Amministrativo.

Il costo della procedura è pari a 32 euro, per imposta di bollo.

Invece del Certificato di proprietà del veicolo si può usare il modulo NP-3, ma in questo caso andranno pagati 48 euro.

Qualche consiglio utile:

1) nel caso si riceva una cartella esattoriale è consigliabile, ove si sia certi della sussistenza del debito, effettuare il pagamento in unica soluzione o rateizzandolo in 72 mensilità o in 120 mensilità richiedendo, contestualmente il beneficio dello sblocco del mezzo come sopra descritto. Eventuali ricorsi potrebbero essere costosi e soprattutto contrari rispetto alla posizione del debitore;

2) ottenuto lo sblocco del mezzo grazie al beneficio della sospensiva del fermo, si potrà anche vendere il mezzo ma si dovrà contestualmente continuare ad effettuare i pagamenti poiché l'ente, nel caso di mancati pagamenti, potrà rivalersi sul compratore pignorando il mezzo per rivenderlo all'asta;

3) i ricorsi vanno posti in essere con l'ausilio di personale qualificato ed esperto che sarà capace di riscontrare eventuali errori che nelle cartelle esattoriali

sono all'ordine del giorno;

4) l'acquisto di qualsiasi veicolo a motore, soprattutto se usato, va fatto con prudenza e ancor prima di procedere alla trascrizione dell'atto va verificata la presenza di Fermo Amministrativo come sopra spiegato;

5) ove si proceda all'acquisto di un veicolo gravato da Fermo Amministrativo, bisogna ricordare che:

a) il veicolo deve restare fermo in area privata (non pubblica) per non essere sanzionati di 760 € ed oltre;

b) basta che un Vigile scopra che quel veicolo parcheggiato sulla pubblica via sia gravato da Fermo Amministrativo per essere sanzionati;

c) il veicolo non deve circolare, pena – sanzioni pecuniarie, assicurazione che non coprono i danni e confisca del mezzo;

d) in relazione all'acquisto di ogni veicolo va ricordato che negli atti di vendita vi è sempre una nota, che dice che il venditore "vende un veicolo privo di riservati domini, ipoteche, privo di fermi e/o preavvisi di fermi amministrativi", quindi, se rileviamo il fermo solo dopo, senza essere stati avvisati, il venditore commette il reato di truffa e ne risponde in solido con l'eventuale agenzia la quale è tenuta a perfezionare un passaggio solo se le dichiarazioni rilasciate nell'atto di vendita sono veritiere;

e) scoperto di essere stati truffati, si invita sollecitamente il debitore a saldare il debito e ad ottenere la liberatoria per cancellare il fermo, restando ogni azione di rivalsa opponibile al venditore e all'agente al quale si può chiedere l'annullamento dell'atto di vendita;

6) è altrettanto sconsigliabile vendere un veicolo dopo aver ricevuto una cartella esattoriale o un preavviso di fermo amministrativo poiché l'ente potrà, avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, provvedere al pignoramento del veicolo ove non si effettui il saldo del debito per il quale si è ricevuto il preavviso di fermo amministrativo;

7) non serve più essere fermati in un controllo stradale per incorrere nelle sanzioni di chi circola con un veicolo

sottoposto a fermo amministrativo poiché i principali Organi di Polizia Municipale dei Comuni hanno dotato le loro auto del sistema di lettura delle targhe, uguale al sistema T-Red, posto sulle tangenziali ed autostrade che serve per il controllo della velocità, in grado di «scannerizzare» le targhe dei veicoli in transito anche se marciano ad andatura normale ed è rilevandone i dati che scoprono se l'auto non è assicurata o è con la revisione scaduta, è rubata o gravata da Fermo Amministrativo;

8) può succedere che un fermo amministrativo, per errore, sia posto su un nostro veicolo anche dopo che è stato trascritto al PRA a nostro nome ma, se al momento in cui si è effettuato il passaggio di proprietà, il veicolo era libero (deve essere stata effettuata una visura al momento dell'acquisto che attesti l'assenza di vincoli oltre ogni ragionevole dubbio) e si può essere certi che la trascrizione del provvedimento di fermo imputabile al vecchio proprietario sia avvenuta posteriormente alla trascrizione del passaggio al PRA, sarà sufficiente produrre copia dell'atto al PRA, fatta a suo tempo, attestante che al momento della compravendita il veicolo era libero da vincoli e il PRA provvederà alla cancellazione del fermo gratuitamente entro 10 giorni impedendo così che il veicolo risulti sottoposto a qualsiasi vincolo di natura amministrativa.